

# INFORMAZIONI ICI ANNO 2010

Anche per l'anno 2010 (D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 luglio 2008, n. 126) è escluso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale e le sue pertinenze (ai fini Ici per abitazione principale s'intende quella di residenza anagrafica).

**L'esclusione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9) per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota per abitazione principale e la detrazione di €105,00.**

All'abitazione principale sono equiparate le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risultino locate.

## Aliquote

- **6,50 per mille aliquota ordinaria per:**
  - a) abitazioni e relative pertinenze possedute in aggiunta all'abitazione principale
  - b) altri immobili
  - c) terreni ed aree edificabili
  
- **5,00 per mille per abitazione principale (cat. A 1- A 8 - A 9)**  
Detrazione €105,00

## Chi deve pagare

Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario di immobili oppure chi gode del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, anche se non residente nel territorio dello Stato.

Per gli immobili condotti in leasing, il soggetto passivo è il locatario.

Gli inquilini non sono soggetti all'imposta.

## Come si calcola

Per determinare quanto si deve pagare è necessario prima determinare la base imponibile, che è data dal valore dell'immobile con riferimento a diversi coefficienti.

Per i fabbricati iscritti in catasto, si applica alla rendita catastale risultante al 1° gennaio dell'anno in corso aumentata del 5%, il coefficiente moltiplicatore previsto:

- per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A, B, C (escluse A/10 e C/1);
- per 50 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali D e nella categoria A/10;
- per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1;

### Aree fabbricabili

Con delibera di C.C. n. 12 del 31.03.2009 sono stati approvati i nuovi valori delle aree fabbricabili, secondo le zone del PRG ed il grado di urbanizzazione delle aree stesse, adeguandoli al valore commerciale attuale, come da tabella seguente:

<b>ZONA DI P.R.G.</b>	<b>VALORE MIN. €/Mq.</b>	<b>VALORE MASS. €/Mq.</b>
A VILLE E PARCHI	30,00	40,00
B COMPLETAMENTO	90,00	130,00
C ESTENSIVE	80,00	120,00
D COMMERCIALI	100,00	150,00
D ARTIGIANALI	100,00	150,00
B – C ED. ECON. POPOL.	30,00	40,00

#### LEGENDA:

**A VILLE E PARCHI:** sono le aree non pertinenziali caratterizzate da piantumazione pregiata e di alto fusto;

**B DI COMPLETAMENTO:** sono le aree non pertinenziali, caratterizzate da una capacità maggiore di mc. 1,00 per ogni mq. di terreno, poste in prossimità delle zone residenziali centrali e di completamento;

**C ESTENSIVE:** sono le aree residenziali inedificate di nuova espansione, in zone esterne al vecchio nucleo ed alle zone di completamento;

**D COMMERCIALI:** sono le aree aventi specifica destinazione commerciale e/o utilizzate per attività commerciale;

**D ARTIGIANALI – PRODUTTIVE:** sono le aree aventi specifica destinazione produttiva (artigianale ed industriale) e/o utilizzate per attività produttive;

**B – C EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE:** sono le aree interne ed esterne al centro edificato, destinate all'edilizia economica popolare nel vigente strumento urbanistico.

*I valori così determinati non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con Circolare n. 296/E del 31.12.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi, così da poter essere superati in presenza di documentazione ufficiale comprovante un valore maggiore (atti notarili, perizie tecniche ecc).*

*Sono da intendersi aree edificabili, pertanto soggette all'imposta comunale sugli immobili, oltre alle aree libere edificabili, anche tutte le porzioni di terreno che non costituiscono pertinenza del fabbricato.*

### Dichiarazione e termini di presentazione

La dichiarazione di variazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto, verificatesi nel corso del 2009, attengono a riduzioni d'imposta e

in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Per maggiori chiarimenti consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione su modello ministeriale, che sono a disposizione gratuitamente presso l'ufficio tributi del Comune, oppure scaricabili dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)

La denuncia di variazione deve essere presentata, direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune (presentare la denuncia in triplice originale) oppure con raccomandata postale, entro il 31/07/2010.

### Scadenze e modalità di pagamento

**ACCONTO O UNICA RATA : 16 GIUGNO 2010**  
**SALDO : 16 DICEMBRE 2010**

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti reali di godimento e deve essere pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo.

Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte, è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno quindici giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di quindici giorni.

Il pagamento può essere effettuato:

- tramite apposito bollettino di conto **corrente postale n. 10594224 intestato al Comune di Asso** Riscossione ICI (disponibile gratuitamente presso l'Ufficio tributi del Comune di Asso o presso l'Ufficio postale)
- tramite F24

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (legge finanziaria 2007).

### Pagamenti in ritardo

Il contribuente può sanare di sua iniziativa, prima dell'inizio dei controlli da parte dell'Ente, le violazioni commesse o i ritardi di pagamento mediante il "ravvedimento operoso" (art. 13 del D.Lgs. 472 del 18/12/97 ) che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare come segue:

- 2,50% dell'imposta dovuta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento;
- 3% dell'imposta se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento.

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali con maturazione giorno per giorno computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

Dal 1° gennaio 2010 tale tasso risulta stabilito nella misura dell'1%.

N.B. per tutto quanto non compreso nel presente volantino, si rimanda al regolamento comunale ICI in vigore, eventualmente disponibile in copia presso l'ufficio tributi del Comune di Asso ed interamente riportato nel sito del Comune: [www.comunediasso.it](http://www.comunediasso.it)

### Orari degli uffici comunali

Ufficio Tributi – Piano Terra . tutte le mattine dalle ore 10 alle ore 12,30 (il sabato ore 12)

Tel. 031 673912 / 23 Fax 031 673944

Ufficio Protocollo – Piano Secondo: tutte le mattine dalle ore 10 alle ore 12